



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica verbale di accordo 12/05/1997 relativo ai riposi lavorati

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

L'Azienda é stata convenuta in numerosi giudizi promossi dai dipendenti al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale negli anni passati, in particolare durante il periodo 1981/1992.

I Giudici aditi hanno ritenuto di accogliere parzialmente le domande proposte, condannando l'AMAT al pagamento di una somma di danaro pari al 30% della retribuzione di ciascuna giornata destinata al riposo periodico lavorata dal dipendente e non più recuperata come riposo, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme non rivalutate, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

L'Azienda ha provveduto a pagare gli importi liquidati a titolo di sorte capitale, riservandosi, all'atto del deposito delle sentenze, di liquidare gli ulteriori importi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, nonché di proporre eventualmente appello avverso le sentenze stesse.

Allo stato, comunque, l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito sia di legittimità, é del tutto favorevole alle tesi dei lavoratori.

Negli anni passati molti dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa nel giorno destinato al riposo, senza recuperarlo in altra giornata: tale situazione, confortata dalle pronunce di condanna dei Giudici, sta producendo un contenzioso di proporzioni allarmanti.

A seguito di convocazione, in data 12/05/1997 si é tenuto un incontro con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SINAI CONFAL, al fine di esaminare la situazione del contenzioso relativo ai "mancati riposi" e di trovare una soluzione che, alla luce delle recenti pronunce dei Giudici, possa consentire all'Azienda di contenere gli oneri economici.

In tale sede si é proceduto a stilare un verbale di accordo che prevede le seguenti condizioni:

- 1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ritenute di legge, senza interessi e rivalutazione;
- 2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;
- 3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; è tuttavia consentito al dipendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;
- 4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonchè ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;
- 5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300'000.

Propongo, quindi, che il Consiglio di Amministrazione, ritenuta la convenienza, ratifichi il verbale di accordo sottoscritto in data 12/05/1997 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SINAI CONFISAL, conferendo, nel contempo, mandato al sottoscritto per gli adempimenti conseguenziali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udata la relazione del Direttore Generale;
- Visto il verbale di accordo sottoscritto in data 12/05/1997;
- Ritenuta la convenienza per l'Azienda;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale
- Visto il bilancio di previsione 1997;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di ratificare il verbale di accordo sottoscritto in data 12/05/1997 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SINAI CONFISAL, verbale che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di dare mandato al Direttore Generale di transigere le vertenze in atto e quelle insorgende, nonchè accogliere i ricorsi gerarchici, alle condizioni di cui all'accordo allegato;
- di far gravare gli oneri, che deriveranno dalla presente deliberazione, sul bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari";
- di dare mandato al Presidente di incontrare le OO.SS. UGL e FAISA CISAL al fine di addivenire ad una ipotesi di accordo in merito alle controversie relative ai "mancati riposi" già definite e a quelle pendenti.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 MAG. 1997**


IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12/maggio/1997, alle ore 10.30, giusta convocazione inviata in data 6 stesso mese, si è tenuta la riunione tra Azienda ed Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - e Sinai-Confasal per l'esame delle vertenze giudiziarie relative ai "mancati riposi"

Sono presenti per l'A.M.A.T. il Presidente avv. Arturo Masi, il Direttore Generale ing. Francesco Lucibello.

Per le OO.SS. sono presenti i sigg. : Imperio Michele, Salamina Giovanni, Nicola Palmitesta, Cellamare, De Gregorio Luciano, Fazzio Giancarlo, Augenti Cosimo, Mastroleo Paolo, Riccardo Zotti, La Corte Giuseppe.

Il Presidente introduce la riunione riepilogando le vicende giudiziarie sui mancati riposi.

Alla luce delle ultime sentenze pretorili, su cui si deciderà l'appello quando saranno note le motivazioni, riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha comunque deciso di dare mandato al Presidente di esplorare la strada di una transazione.

In particolare, nei riguardi di coloro che non hanno giudizi in corso, l'Azienda propone di riconoscere ~~alcuni~~ mancati riposi non goduti negli ultimi dieci anni o comunque da quando la prescrizione è stata interrotta.

La discussione prosegue con gli interventi di Salamina (CISL) e De Gregorio (UIL) sulla questione della prescrizione in quanto le OO.SS. ritengono che debbano essere risarciti i mancati riposi fin dal 1981.

FILT *CGIL* *Palmitesta*
FIL *CISL* *Salamina*
UILT *De Gregorio*
- 1 -
SINAI CONFSAI *Imperio*

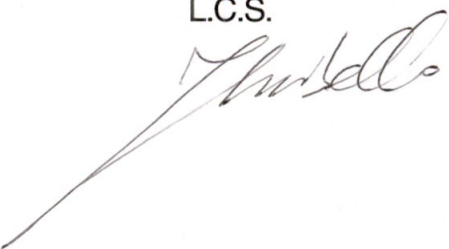
Lucibello
Arturo Masi

Dopo ampia discussione, su proposta aziendale, si conviene quanto segue:

- 1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ritenute di legge, senza interessi e rivalutazione;
- 2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;
- 3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; è tuttavia consentito al dipendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;
- 4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonché ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;
- 5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300'000.

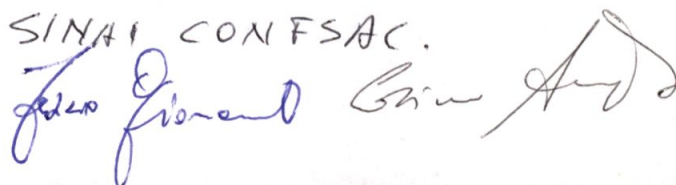
Il presente accordo sarà valido dopo la ratifica del C.d.A. dell'AMAT.

L.C.S.



FICT CACC.
Ricord. G. P. P.
FICT CISC. Salomina
Ricord. P. P. P.
FICT. P. P. P.

SINAI CONFSAE.





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 23/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1226/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Verde 23.5.97

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 maggio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 -
111 - 112 - 113 - **114** - 115.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4159
del	9 APR 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

Al Presidente Comm. Amm.
AMAT

Al Consiglio di Amm. AMAT

Al Direttore Generale AMAT

SEDE

In merito al problema relativo alla controversia giudiziaria per il riconoscimento dei mancati riposi ,promosso dalle OO.SS. autonome presenti nell'Azienda, nel ribadire la nostra netta presa di posizione nei confronti dei promotori , i quali strafregandosene degli interessi sia dell'Azienda che di tutti i lavoratori , stanno cercando di fare il gioco dei legali , tanto è vero che anche nella giornata di ieri 7/4/97 hanno fatto firmare ai lavoratori i ricorsi gerarchici e la relativa delega legale,

FACCIAMO PRESENTE

agli organi in indirizzo che ogni qualsiasi accordo transattivo che dovesse essere raggiunto in merito,deve estendersi anche ai lavoratori che seguendo le nostre indicazioni non hanno fatto ricorso alla magistratura del lavoro.

Siamo certi che accetterete questa nostra giusta richiesta,anche per dare un segnale positivo a tutti i lavoratori, della inutilità del facile ricorso alla Magistratura del lavoro.

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.

Le Segreterie Aziendali

8 APR 1997

CGIL- CISL- UIL

